

Comune di Castello d'Argile

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI A SCOPO BENEFICO EFFETTUATE ATTRAVERSO LA CESSIONE DI BENI VERSO UN'OFFERTA DI DENARO

Approvato con delibera C.C. n. 24 del 10 aprile 2000
divenuta esecutiva in data 19/04/2000

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 – Iniziative.....	" 3
Art. 3 – Domande.....	" 4
Art. 4 – Programmazione.....	" 5
Art. 5 – Cartelli.....	" 6
Art. 6 - Manifestazioni su suolo privato.....	" 7
Art. 7 - Durata della manifestazione.....	" 7
Art. 8 - Criteri di sicurezza e localita'.....	" 7
Art. 9 – Consulta.....	" 7
Art. 10 - Registro delle manifestazioni.....	" 8
Art. 11 - Autorizzazione alla manifestazione.....	" 8
Art. 12 - Data di svolgimento della manifestazione.....	" 8
Art. 13 – Vigilanza.....	" 9
Art. 14 – Relazione.....	" 9
Art. 15 - Esenzione pagamento T.O.S.A.P.....	" 9
Art. 16 – Sanzioni.....	" 9

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente Regolamento disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, effettuate attraverso la cessione di beni e prodotti, dietro riscossione di un'offerta in denaro.
- 2- Sono escluse da tale disciplina le raccolte di fondi effettuate senza cessione di beni o attraverso la distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini del soggetto promotore.
- 3- Sono, altresì, escluse le raccolte che si effettuano in occasione di manifestazioni promosse e coordinate dal Comune stesso nelle quali siano coinvolte le Associazioni e gli Enti di volontariato locali, nonché le campagne di sensibilizzazione, informazione e promozione pubblica promosse dalle Associazioni e/o dai Gruppi per il raggiungimento dei propri fini sociali e istituzionali, mediante le raccolte di firme e/o di contributi volontari a fronte anche di offerte di gadget o di altro materiale di natura economicamente commerciale.

ART.2

INIZIATIVE

- 1- Gli Enti, le Associazioni e i soggetti che raccolgono fondi, previa cessione di oggetti di diversa natura, sono esonerati dall'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale, purché sussistano i seguenti presupposti:
 - a) le iniziative devono essere promosse da organismi le cui finalità benefiche siano regolarmente riconosciute;

b) la cessione di beni, a prescindere dal loro valore, deve avvenire in cambio di una libera contribuzione, frutto di uno spontaneo atto di volizione, il cui importo non deve essere prefissato o potrà essere prefissato nel suo ammontare minimo;

c) l'attività deve svolgersi senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di destinazione di impresa.

ART.3

DOMANDE

1- Anche al fine della programmazione, di cui al successivo art 4, gli Enti, Associazioni, Fondazioni o Movimenti, aventi le finalità di cui alla Legge 11 Agosto 1991 n.266, che intendono organizzare raccolte di fondi associate alle cessioni di beni devono presentare apposita richiesta scritta al Comune, entro il 30 Novembre dell'anno precedente.

2- La domanda, da presentarsi entro il 30 Novembre, dovrà contenere i seguenti dati:

- denominazione esatta del soggetto promotore, sede e codice fiscale;
- i dati relativi all'atto costitutivo e allo statuto;
- i dati della persona fisica responsabile della manifestazione con l'indicazione delle generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico, codice fiscale;
- tipologia dei prodotti che si intendono offrire al pubblico, con possibilità di riservarsi di inoltrarla entro i 30 giorni precedenti la data dello svolgimento dell'iniziativa;
- data, luogo e orario previsto per l'iniziativa;
- superficie del suolo pubblico da occupare.

3- Alla domanda dovrà essere allegata anche una dichiarazione di responsabilità della manifestazione, attestante che trattasi di manifestazione promossa allo scopo di raccogliere fondi per il promotore e che verranno ceduti dei beni solo tramite un'offerta libera.

4- La domanda presentata ai fini della programmazione vale anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Pertanto, in caso di assenso, il Comune rilascerà direttamente all'Associazione o all'Ente interessato il relativo titolo autorizzativo in tempo utile, senza necessità di alcuna altra richiesta. Qualora però, l'assenso venga subordinato allo spostamento della data o del luogo indicati nella richiesta, o ad altre modifiche, il Comune, entro lo stesso termine di cui sopra, ne informerà preventivamente l'Ente od Associazione interessata, affinché valuti se accettare o meno.

5- Per le motivate domande pervenute oltre i termini non si potrà garantire l'accoglimento.

6- Le domande relative ad iniziative a carattere nazionale verranno comunque accolte a meno che l'intempestività non consenta l'effettuazione delle verifiche previste dal presente Regolamento.

7- Le domande relative ad iniziative sovracomunali saranno valutate caso per caso e comunque a discrezione dell'Amministrazione Comunale sentita la Consulta di cui al successivo art. 8.

ART.4

PROGRAMMAZIONE

1- Al fine di assicurare la migliore distribuzione delle iniziative nello spazio e nel tempo e un'adeguata differenziazione dei beni offerti, viene stabilita, entro il mese di gennaio di ogni anno, una programmazione delle iniziative da tenersi all'interno dell'arco dell'anno.

2- La programmazione è effettuata, sentita la Consulta di cui al successivo art.8, sulla base delle singole domande pervenute al Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.

3- Solo per il primo anno, la programmazione è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento ed è valida per la residua parte dell'anno stesso.

4- Ai fini della programmazione, si applicano i seguenti criteri generali:

a) in caso di più domande di manifestazioni da svolgersi nello stesso periodo e tra loro ritenute incompatibili, la priorità sarà riconosciuta all'iniziativa che, a giudizio della Consulta, risulti più meritevole per le finalità perseguite dall'iniziativa stessa, o che preveda l'offerta di beni diversi da quelli tradizionali; a parità di requisiti, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

b) dovranno essere sempre favorite le iniziative promosse in collaborazione o d'intesa con le Associazioni di Categoria dei settori interessati;

c) è auspicabile la distribuzione delle iniziative nel tempo; pertanto, in caso di eccessiva concentrazione di più iniziative in un determinato periodo, l'assenso per una o più di esse potrà essere subordinato alla condizione che si sposti il periodo;

d) deve essere promossa un'adeguata diversificazione del tipo di beni offerti in modo da non penalizzare gli operatori di alcuni settori merceologici; a tal fine, qualora si constati un numero eccessivo di iniziative che prevedano l'offerta di un particolare articolo o prodotto, l'assenso per una o più di esse potrà essere subordinato alla condizione che si offrano anche altri prodotti. Verranno considerate con particolare favore le iniziative che prevedano l'approvvigionamento dei beni offerti presso le attività economico-produttive locali.

5- Sulla base della proposta rassegnata dalla Consulta, il Sindaco, con proprio decreto, approva il calendario delle iniziative da autorizzare nell'anno di riferimento e può anche discostarsi, per motivate ragioni, dalla predetta proposta, che non ha infatti carattere vincolante.

6- Qualora, in sede di Consulta, non venga raggiunto un accordo sul calendario, quest'ultimo è stabilito dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

ART.5 CARTELLI

1- Sul luogo della raccolta dovrà essere esposto al pubblico per tutta la durata della manifestazione, un cartello indicante sia il soggetto promotore, sia che le merci vengono cedute sulla base di un'offerta che verrà utilizzata per scopi benefici.

ART. 6 MANIFESTAZIONI SU SUOLO PRIVATO

1- Le occupazioni effettuate su suolo privato, ma soggette a servitù o passaggio pubblico (portici, pertinenze o rientranze delle strade, ecc.) sono soggette ai criteri del presente Regolamento.

ART. 7 DURATA DELLA MANIFESTAZIONE

1- La durata di ciascuna iniziativa non dovrà essere superiore a giorni uno;

2- L'orario dovrà essere compreso nella fascia dalle 08,00 alle 22,00 e comunque non potrà superare complessivamente le 10 ore.

ART.8 CRITERI DI SICUREZZA E LOCALITA'

1- Le manifestazioni dovranno svolgersi, rispettando criteri di sicurezza e viabilità, secondo parere della Polizia Municipale, nelle seguenti località: P.zza Gadani, Via Matteotti per il Capoluogo e da definirsi per la Frazione.

ART.9 CONSULTA

1- Per l'esame delle richieste è istituita una Consulta permanente della quale fanno parte:

- L'Assessore alle attività produttive o suo delegato –Presidente;
- Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- Due rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria del Commercio più rappresentative a livello comunale;
- Due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato locali.

2- Possono essere chiamati a partecipare, di volta in volta, anche rappresentanti di Enti, Organismi o Uffici diversi, in relazione all'oggetto della richiesta.

3- La Consulta esprime parere consultivo sulle richieste di cui all'art.3, sulla scorta dei criteri indicati dal presente Regolamento e ha facoltà di formulare proposte ed osservazioni all'Amministrazione Comunale, nelle materie di sua competenza.

ART.10 REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI

1- Presso l'Ufficio Polizia Municipale del Comune è istituito un apposito registro, da tenere costantemente aggiornato, con indicati: l'elenco delle richieste presentate, il relativo esito, la data della manifestazione, l'ora e il luogo di svolgimento.

ART.11 AUTORIZZAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

1- L'Autorizzazione alla manifestazione è rilasciata dal Dirigente competente o dal suo sostituto.

Art.12 DATA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1- Di norma non sarà consentita la raccolta di fondi dalla domenica antecedente le feste di S.Valentino, Festa della Donna, Festa della Mamma, Festa del Papa'.

2- Potranno tuttavia essere mantenute nelle giornate suindicate le iniziative a carattere nazionale.

3- Il presente Regolamento è subordinato ad eventuali accordi tra Associazioni di categoria e Associazioni di Volontariato a livello sovracomunale.

ART.13 VIGILANZA

1- La vigilanza in ordine al rispetto delle norme del presente Regolamento è affidata al personale della Polizia Municipale.

ART.14 RELAZIONE

1- Dopo 30 giorni dalla conclusione della manifestazione il responsabile della stessa dovrà inviare al Sindaco una breve relazione, con evidenziato l'importo complessivo raccolto e le fonti di approvvigionamento.

ART.15

ESENZIONE PAGAMENTO TOSAP

1- A norma dell'art. 36, c.2 del relativo Regolamento, le manifestazioni sono esenti dal pagamento della TOSAP.

.ART.16 SANZIONI

1- Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento potrà comportare, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza dei Regolamenti comunali, la revoca dell'autorizzazione e il diniego di ulteriori concessioni, per un periodo di tempo proporzionato alla gravità dell'infrazione.